

ACCORDO TERRITORIALE ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Il giorno 31/07/2019, presso la sede di Confprofessioni Emilia-Romagna, Piazza Roosevelt n. 4, Bologna, si sono riuniti:

- CONFPROFESSIONI Emilia-Romagna, rappresentata dal Presidente Maria Pungetti e dal Consigliere Luca Piscaglia;
- e
- FILCAMS-CGIL Emilia-Romagna, rappresentata da Emiliano Sgargi;
- FISASCAT-CISL Emilia-Romagna, rappresentata da Malgara Cappelli;
- UILTUCS Emilia-Romagna, rappresentata da Aldo Giammella.

PREMESSO

- Che l'art. 1, comma 182, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i. ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, secondo le modalità fissate dalla Legge, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazioni misurabili e verificabili;
- Che la suddetta detassazione trovi applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente entro i limiti fissati dalla normativa sopraccitata;
- Che la suddetta normativa prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali e territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- Che l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria;
- Che il decreto interdisciplinare 25 marzo 2016 disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile;
- Che l'art. 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, i contratti collettivi devono essere depositati in via telematica presso la Direzione territoriale de lavoro ora ITL competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto stesso;

CONVENGONO

- 1) Il presente accordo si applica agli Studi Professionali ed alle Strutture che svolgono attività professionali all'interno della Regione Emilia-Romagna ed ai lavoratori in essi occupati che applicano il CCNL studi professionali del 17/04/2015.

Il premio verrà erogato a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, in relazione al periodo della misurazione degli obiettivi di cui al punto 4 e pro rata, secondo i criteri di maturazione dei ratei previsti dal CCNL.

Nel caso di rapporto a termine e/o di interruzione del rapporto di lavoro antecedente l'erogazione del premio, lo Studio/Struttura indicherà, tramite il modulo di adesione, le modalità di maturazione e di erogazione del premio nel rispetto dei criteri identificati nel presente accordo.

- 2) Quanto contenuto in questo accordo Quadro Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle eventuali intese derivanti dalla contrattazione aziendale sottoscritta dalle articolazioni territoriali delle parti sindacali firmatarie del presente accordo con studi professionali del territorio; mentre ha validità nelle aziende in cui non sono costituite RSA/RSU. In queste ultime, ove non sia già prevista contrattazione integrativa in materia, si terrà il confronto a livello aziendale, con l'assistenza di Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL, al fine d'individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare, in coerenza con i contenuti della presente intesa.
- 3) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i datori di lavoro della Regione Emilia-Romagna, che adottano il CCNL degli Studi Professionali sottoscritto in data 17 aprile 2015 all'interno delle proprie strutture, possono applicare la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retribuite corrisposte in relazione ad incrementi di competitività e produttività. L'adozione del citato CCNL degli Studi Professionali si ritiene perfezionata con la piena applicazione sia della parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, quindi anche con la piena adozione delle previsioni di natura bilaterale Cadiprof ed Ebipro. Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia, gli Studi/Strutture dovranno comunicare l'adesione a Fondoprofessioni o ad altro fondo interprofessionale che garantisca pienamente le stesse prestazioni previste dal CCNL. A tal fine lo Studio Professionale dovrà sottoscrivere la dichiarazione allegata al presente accordo (All. A) e dovrà farla pervenire presso gli strumenti bilaterali di cui all'art. 3 del CCNL se costituiti o, in loro assenza, presso la sede di Confprofessioni Regionale tramite PEC a gestione congiunta. Gli Studi Professionali/Strutture applicheranno le agevolazioni fiscali nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito dell'applicazione di uno o più parametri individuati dal presente accordo nel caso in cui si determini il raggiungimento di un miglioramento dell'indicatore o degli indicatori conformi al decreto interministeriale del 25 marzo 2016, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori.
- 4) Lo Studio Professionale/Struttura che applica il presente accordo, tramite gli strumenti bilaterali di cui all'art. 3 del CCNL se costituiti o in loro assenza presso la sede di Confprofessioni Regionale, è tenuto ad informare le parti firmatarie del presente accordo, tramite PEC a gestione congiunta, utilizzando il modulo di adesione (All. B), nel quale sarà indicato:

- il periodo congruo preso a riferimento per la misurazione dei parametri, intendendosi per periodo congruo l'arco di tempo utile per determinare il raggiungimento di uno dei valori d'incremento. Tale periodo sarà massimo di 12 mesi (intendendosi per tale il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e minimo di tre mesi qualora l'adesione al presente accordo avvenga in corso d'anno. Tale periodo, ai fini della verifica degli indici sarà raffrontato rispetto ad eguale periodo dell'anno precedente.
- gli indici di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione scelti tra quelli qui elencati:
 - a) Volume della produzione/n dipendenti;
 - b) Fatturato o VA (valore aggiunto) di bilancio/n. Dipendenti;
 - c) MOL/va DI BILANCIO;
 - d) Indici di soddisfazione del cliente tramite questionario (in questo caso il questionario dovrà essere allegato al modulo di adesione);
 - e) Riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche e/o di attesa dei clienti;
 - f) Lavoro agile (*smart working*);
 - g) Modifiche agli orari di lavoro orientate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;



- h) Rapporto costi effettivi/Costi previsti;
 - i) Rispetto termini per adempimenti, appalti o altre scadenze previste dalle attività professionali;
- gli obiettivi al raggiungimento dei quali subordinare l'erogazione del premio;
 - il premio massimo, pro capite, relativo al periodo di riferimento e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite le prestazioni di welfare aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 184 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e alle condizioni previste dalla circolare n. 28/E 2016. In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e compatibilmente con l'offerta di servizi esistenti nel territorio, indicheranno i servizi di welfare fruibili. Il lavoratore potrà infatti scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di welfare, prestazioni, beni, opere e servizi.
 - Il periodo di erogazione dell'eventuale premio raggiunto;
 - Durata di adesione all'accordo quadro: la validità dell'adesione al presente accordo Quadro territoriale è pari alla sua durata salvo diverso periodo di applicazione da indicare nel modulo di adesione;
- 5) I moduli di adesione saranno trasmessi alla PEC a gestione congiunta e saranno così disponibili alle parti firmatarie anche al fine del monitoraggio previsto dalla Legge.
 - 6) Qualora lo Studio professionale/Struttura volesse adottare ulteriori parametri riferiti ad obiettivi collettivi su specifici progetti di natura temporanea ed in linea con le previsioni della Legge n. 208/2015 e alle condizioni previste dalle norme vigenti, ne darà segnalazione, inviando apposito modulo di proposta (All. C), presso gli strumenti bilaterali di cui all'art. 3 del CCNL se costituiti o, in loro assenza, presso la sede di Confprofessioni Regionale Emilia-Romagna, tramite PEC a gestione congiunta. Entro 30 giorni le parti firmatarie del presente accordo s'incontreranno per condividere l'obiettivo proposto. La condivisione dell'obiettivo determinerà la possibilità di detassazione delle somme indicate in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e sarà oggetto di comunicazione da parte delle stesse allo Studio/Struttura. Tali accordi saranno oggetto di monitoraggio tra le parti firmatarie anche al fine dell'implementazione dei contenuti del prossimo accordo regionale.
 - 7) I contenuti del modulo di adesione inviato alle parti firmatarie (All. B), e il contenuto del modulo di proposta (All. C) - in quest'ultimo caso una volta ricevuto attestato di conformità - saranno trasmessi dai datori di lavoro, anche tramite email, a tutti i lavoratori dipendenti. Il modulo sarà affisso in bacheca o luogo accessibile agli stessi, ed i contenuti potranno essere illustrati ai lavoratori da Filcams Cgil, Fiscascat Cisl, Uiltucs Uil, attraverso assemblee retribuite, concordando tempi e modalità con lo studio professionale/struttura.
 - 8) Concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, lo Studio/Struttura dovrà dare informazione scritta ai lavoratori sulle risultanze del premio e inviarne copia a mezzo PEC a gestione congiunta alle parti firmatarie del presente accordo.
 - 9) Le parti si incontreranno periodicamente per verificare, monitorare e valutare congiuntamente la congruità, l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente accordo.
 - 10) Le parti condividono che quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 189, della Legge di Stabilità 2016 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'aumento del limite massimo di applicazione dell'imposta sostitutiva, possa avvenire con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nei soli casi ove siano previste le RSA/RSU e dove si definisca un piano condiviso che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro, strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
 - 11) Le voci retributive erogate a titolo di premio dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva troverà applicazione nei limiti previsti dalla normativa vigente per ciascun anno d'imposta.

Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva.

- 12) Il datore di lavoro, che intenda dare applicazione al presente accordo presso la propria struttura, è tenuto a trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro ora ITL il modulo di adesione al presente accordo, unitamente a copia del presente accordo e alla ricevuta della PEC a gestione congiunta entro 30 giorni del momento della decorrenza dell'applicazione dell'accordo.

Il presente accordo sarà depositato a cura di Confprofessioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione agli organismi preposti.

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2019.

Le parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano, nel corso del corrente anno, a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente ed il limite massimo dell'importo detassabile o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le predette somme indicate nel presente Accordo Quadro Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.

Le parti inoltre si impegnano ad incontrarsi nel corso dell'anno 2019, qualora eventuali modifiche normative lo dovessero richiedere.

Le parti evidenziano altresì che l'eventuale rinnovo per gli anni successivi del presente accordo di detassazione avverrà, auspicabilmente, all'interno del percorso di confronto finalizzato alla definizione del contratto integrativo regionale di settore.

Letto confermato e sottoscritto

CONFPROFESSIONI Emilia-Romagna



FILCAMS CGIL Emilia-Romagna



FISASCAT CISL Emilia-Romagna



UILTUCS Emilia-Romagna

